

Legge Regionale 19 gennaio 1974, n. 7.

«Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della Regione Campania è iscritto:

- a) alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali (CPDEL) ai fini del trattamento di quiescenza;
 - b) all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (INADEL) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.
-

Art. 2

L'iscrizione di cui al precedente articolo 1 decorre:

- a) dalla data di nomina in ruolo, per il personale assunto direttamente dalla Regione ai sensi della legge che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
- b) dalla data di inquadramento nel ruolo, per il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti delegati 14 gennaio 1972 nn. da 1 a 6 e 15 gennaio 1972 nn. da 7 a 11, nonchè per quello comandato o comunque utilizzato dalla Regione nella fase di primo funzionamento, che sia inquadrato a norma della legge sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, l'iscrizione di cui al precedente articolo 1, per il personale di cui alla lettera b) del presente articolo, decorre a partire dalla data in cui esso ha effettivamente iniziato a prestare servizio presso la Regione qualora nel periodo intercorrente fra detta data e quella dell'inquadramento in ruolo non sia stato iscritto ad alcun fondo previdenziale o pensionistico.

I contributi relativi a detto periodo sono integralmente a carico della Regione.

Art. 3

Il dipendente che, all'atto della nomina o dell'inquadramento nel ruolo del personale regionale, già risulta iscritto alla Cassa e all'Istituto di cui all'art. 1 prosegue nella iscrizione senza soluzione di continuità.

Al personale che provenga dall'Amministrazione statale si applicano, ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento dei servizi.

Art. 4

Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza la Regione concede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante in base agli elementi di valutazione già accertati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 5

Per la esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge regionale la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati a provvedere alle convenzioni con gli Enti ed Istituti interessati ed agli adempimenti conseguenziali.

Art. 6

Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento dell'INADEL e della CPDEL.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 4 - 18 - 28 e 47 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 gennaio 1974

Cascetta